

Roma, 7 novembre 2017



00199 ROMA  
Via San Crescenzano, 25  
Tel. 06/865081  
Fax 06/86508535  
C.F. 97194030587  
www.uilfpl.it  
e-mail: info@uilfpl.it

## SEGRETERIA NAZIONALE

**Prot. n° 450/17/SB/en**

**Servizio: organizzazione**

**Oggetto:** Pubblici dipendenti:  
copertura assicurativa INAIL

Ai Segretari Regionali UIL FPL

Ai Segretari Territoriali UIL FPL

**LORO SEDI**

Cari amici e compagni,  
vi informiamo che finalmente l'INAIL, anche grazie alle pressioni del nostro rappresentante in sede CIV, ha chiarito che **tutti** i dipendenti pubblici, compresi quindi i lavoratori dei comparti che rappresentiamo, **Sanità** e **Autonomie Locali**, sono coperti dall'assicurazione per gli infortuni e le malattie professionali.

Ricorderete che nel dicembre 2011 il governo Monti, con un colpo di spugna, ha abrogato il sistema delle tutele assicurative per i lavoratori pubblici, fatta eccezione per i comparti sicurezza, difesa, Vigili del Fuoco e soccorso pubblico, lasciando i dipendenti in una sorta di limbo, d'incertezze legate all'interpretazione dei singoli datori di lavoro e della stessa INAIL.

Ci siamo trovati dinanzi a diversi provvedimenti dell'INAIL, per infortuni successivi al 2011, che denegavano la propria competenza, sostenendo che i pubblici dipendenti continuavano a non essere assicurati.

A seguito di un ricorso presentato da un dipendente della sanità la Corte di Cassazione Civile Sez. Lavoro con la sentenza n. **17895** del **23.7.2013** ha enunciato un proprio principio di diritto che, come tale, è stato pubblicato dal massimario della Corte (l'Ufficio del Massimario si occupa di pubblicare i principi di diritto), principio per il quale l'assicurazione sugli infortuni e le malattie professionali ha rilevanza costituzionale, tutti i lavoratori hanno il diritto di essere assicurati :

**" l'art.6 ha abrogato gli istituti dell'accertamento della dipendenza dell'infortunio da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza, dell'equo indennizzo, e della pensione privilegiata, così attribuendo all'Inail la gestione dell'intera materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali dei dipendenti pubblici,** fatta eccezione per i comparti sicurezza, difesa, Vigili del Fuoco e soccorso pubblico".

Per la Corte di Cassazione che dopo il 2011 i pubblici dipendenti dovevano essere coperti dalla tutela generale INAIL.

Oggi, dopo varie resistenze, finalmente, anche grazie al contributo della UIL FPL, l'INAIL ha dovuto applicare il principio fissato dalla sentenza della Cassazione.

Evidenziamo che su pressione dell'Esercito, compresa, ovviamente, l'Arma dei Carabinieri, è stata depositata in Parlamento una proposta di legge per ottenere l'assicurazione INAIL, anche rinunciando all'equo indennizzo, forse non sapendo che le due tutele non solo possono coesistere ma prevedono la scelta da parte del lavoratore di optare per l'uno o l'altro istituto, quello di miglior favore. E' il caso della Polizia Locale che, recentemente ha ottenuto il reintegro di tale istituto, gli operatori della Polizia Locale potranno quindi optare per l'istituto economico più favorevole.

In base al principio dell'**automaticità** delle prestazioni l'INAIL tutela i lavoratori che subiscono infortuni sul lavoro, contraggono una malattia professionale (tecnopatici) mediante l'erogazione di **prestazioni economiche, sanitarie e integrative anche se il datore di lavoro non ha versato, regolarmente il premio assicurativo.**

Le prestazioni economiche erogate dall'INAIL, con esclusione dell'indennità temporanea (per la Sanità e le Autonomie Locali, il datore di lavoro anticipa tale indennità richiedendo all'INAIL il rimborso delle somme erogate) e dell'integrazione della rendita diretta, **non sono soggette a tassazione e non sono pignorabili né cedibili.**

**Modalità di richiesta delle prestazioni:** il lavoratore informa il proprio datore di lavoro dell'infortunio **immediatamente** e della malattia professionale **entro 15 giorni dalla sua manifestazione e presenta il primo certificato medico.** Il datore di lavoro **ha l'obbligo** di inoltrare la **relativa denuncia** alla sede competente dell'INAIL, da individuare, in base al domicilio del lavoratore, **entro due (2) giorni dalla data di ricezione dei riferimenti del certificato medico e entro cinque (5) giorni quello di malattia professionale.**

Giova evidenziare che tutte le malattie professionali all'inizio dell'iter della pratica sono da considerare "sospette malattie professionali" in quanto diventano malattie professionali quando vengono riconosciute tali dall'INAIL. Per tale motivo il lavoratore che soffra di qualsiasi patologia che possa far sospettare una malattia professionale ha il diritto di presentare il certificato medico che attesti tale sospetto ed il datore di lavoro ha l'obbligo di trasmettere tale richiesta all'INAIL.

Per quanto attiene l'elenco delle prestazioni economiche, sanitarie e integrative basta andare sul sito dell'INAIL alla voce prestazioni.

La norma prevede che per farsi aiutare nell'espletazione delle pratiche, nelle eventuali vertenze, il lavoratore può avvalersi del patronato, nel nostro caso dell'**ITAL**, che ha sedi presenti su tutto il territorio nazionale.

Nell'invitarvi alla massima divulgazione ai lavoratori dei nostri comparti, cogliamo l'occasione per inviare a tutti voi fraterni saluti.

Il Segretario Generale  
**f.to** Michelangelo Librandi